



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 425 DEL 30/06/2020

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE "GIOVANNINI-VICI" DI CATTOLICA DI PORZIONE EDIFICIO EX "BUS TERMINAL" ED AREA ESTERNA - RINNOVO CONTRATTO A REG. INT. N. 119/2015 PER ANNI UNO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con contratto a **Reg. int. n. 119 del 30/06/2015** in atti ed al quale si rimanda, è stata affidata la concessione in uso e gestione di una porzione dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Bus Terminal", inclusa un'area esterna da adibire a parcheggio con accesso dalla Via Toscana (lato monte), **all'Associazione "Giovannini-Vici - APS" di Cattolica**, per finalità di "Centro sociale e ricreativo per anziani" **e per un periodo di 5 anni a far data da detto contratto;**

- che detta Concessione rientra nell'ambito dei "contributi/benefici" ex art 12 legge 241/1990 e, nel caso di specie, costituisce vantaggio economico ex art. 6 del "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241" approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, **determinando quindi la "concessione gratuita di locali" in favore della predetta Associazione**, pur attribuendo comunque in capo alla medesima gli oneri relativi al pagamento delle utenze e tributi connessi all'utilizzo della struttura e impianti, nonché la manutenzione ordinaria preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza le strutture mobili ed immobili, le attrezzature, apparecchiature e loro riparazioni e/o ripristino di parti deteriorate o danneggiate;

- che nell'approssimarsi di detta scadenza (30 giugno), **l'anzidetta Associazione** con nota del 24/04/2020 a prot. n. 12852 in atti depositata, **ha richiesto il rinnovo** della citata Concessione in scadenza alle medesime, vigenti condizioni;

Preso e dato atto che l'ufficio Patrimonio in considerazione a detta richiesta ha predisposta apposita relazione per la Giunta Comunale ritenendo opportuno, pur nell'ampio riconoscimento e plauso per tutte le attività, manifestazioni, iniziative, ecc., messe periodicamente in cantiere dall'Associazione in ambito sociale-ricreativo, limitare il rinnovo richiesto solo ad anni 1 (uno), anche in considerazione di un possibile coinvolgimento dell'intera struttura (Bus Terminal) in un programma di valorizzazione ad ampio raggio che potrebbe attivarsi nei mesi futuri;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo politico-esecutivo nella seduta dell'8 giugno u.s. in atti, relativamente a quanto sopra proposto, quindi per un solo rinnovo di un anno della concessione in questione;

Vista la nota del 17 giugno a pro. n. 17604 in atti depositata, con la quale l'ufficio Patrimonio informa la Concessionaria della possibilità di avvalersi di detto rinnovo che, di conseguenza, andrà a determinare la variazione dell'attuale art. 2 di contratto (Durata della Concessione), restando peraltro invariate ed immutate tutte le restanti condizioni, oneri ed obblighi, disciplinate dal contratto sopracitato;

Visto l'affermativo riscontro a quanto sopra, sottoscritto dal Presidente pro-tempore dell'Associazione "Giovannini-Vici APS", ricevuto sempre in data 17 giugno (Prot. n. 17640) in atti depositato, controfirmato anche dal sottoscritto dirigente di settore;

Ritenuto quindi **di procedere a variare il testo dell'art. 2 del vigente e già citato contratto Reg. int. n. 119/2015, andando a stabilire e definire che la durata della concessione ivi disciplinata e regolamentata è di anni 1 (uno) a far data dal 30 giugno 2020**, restando invariate ed immutate tutte le restanti norme concessorie/contrattuali

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

D E T E R M I N A

- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
- **di dare atto che la Concessione in uso e gestione di una porzione dell'immobile comunale denominato "ex Bus Terminal", inclusa un'area esterna da adibire a parcheggio con accesso dalla Via Toscana (lato monte), concessa all'Associazione "Giovannini-Vici - APS" di Cattolica, per finalità di "Centro sociale e ricreativo per anziani", giusta contratto a Reg. int. n. 119 del 30/06/2015 in atti depositato, viene rinnovata per un periodo di anni 1 (uno) a far data dal 30 giugno 2020;**
- di dare quindi atto e **di procedere a variare il testo dell'art. 2 del vigente e già citato contratto Reg. int. n. 119/2015 come segue:**

ARTICOLO 2

Durata della concessione

La durata della sopracitata concessione in uso è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dal 30 giugno 2020 . E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del Comune per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con semplice preavviso di 4 (quattro) mesi. Nel caso in cui il concessionario intendesse recedere dalla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R e/o pec, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

- **di dare altresì atto che restano invariate ed immutate tutte le restanti norme "concessorie/contrattuali", riconfermando che la Concessione di cui trattasi rientra nell'ambito dei "contributi/benefici" ex art 12 legge 241/1990 e, nel caso di**

specie, costituisce vantaggio economico ex art. 6 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, **determinando quindi la “concessione gratuita dei locali” in favore della predetta A.P.S. Giovannini-Vici**, pur attribuendo comunque in capo a detta Associazione gli oneri relativi al pagamento delle utenze e tributi connessi all'utilizzo della struttura e impianti, nonché la manutenzione ordinaria preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza i beni mobili, le attrezzature e/o apparecchiature, provvedendo alla bisogna alle loro riparazioni e/o ripristino di parti deteriorate o danneggiate;

- **di attribuire alla presente Determinazione, valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 Dlgs. n. 267/2000 e s.m.** dando atto, a tal proposito, che una copia della medesima sarà consegnata al Presidente pro-tempore dell'Associazione Concessionaria per quanto di competenza e debita conoscenza, mentre altra copia sarà sottoscritta per accettazione dal suddetto Presidente e custodita agli atti dell'ufficio proponente;
- di dare atto inoltre, che il succitato rinnovo non comporta riduzione di entrata nell'apposita voce del corrente bilancio di previsione;
- di individuare nel sottoscritto Dirigente del settore 5, il responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Patrimonio
Settore 05

Settore 03

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 30/06/2020

Firmato
Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)